



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto della Spezia

ORDINANZA N. 79/2020

Il Capo del circondario marittimo e Comandante del porto della Spezia,

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica in data 06 giugno 2005 n. 134 “Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 303/2014 in data 7 aprile 2014 “Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (*transshipment*) delle merci pericolose”;
- CONSIDERATO** che il capitolo VII della SOLAS 74/78, come emendata, ha reso obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'applicazione delle norme del codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965;
- VISTA** la Circolare titolo “*Sicurezza della Navigazione*” Serie Merci pericolose n°16 in data 18 agosto 2005 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, Reparto 6° - Ufficio II;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 “*Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 1998 n.485*”;
- VISTO** Il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;
- VISTA** La Legge 4 aprile 1977, n. 135 recante “Disciplina della professione di raccomandatario marittimo”;
- VISTO** il foglio 023809 in data 5 ottobre 2009 di questa Capitaneria di porto con il quale, presso questa Autorità marittima è stato istituito uno specifico “Tavolo Tecnico” per la trattazione di problematiche connesse con i traffici di merci pericolose, cui prendono parte il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l'Autorità portuale ed il Consulente Chimico del porto della Spezia;

- VISTA** la propria Ordinanza n. 7/2013 in data 11 gennaio 2013 di approvazione del “Regolamento inerente la disciplina della navigazione e del traffico nella rada e nel porto della Spezia”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 24/2020 in data 12 febbraio 2020 di approvazione del “Regolamento per l’espletamento del servizio integrativo antincendio nel porto della Spezia”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 188/2011 in data 4 agosto 2011 inerente le operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo (*transshipment*) e transito di merci pericolose in colli ed unità di trasporto del carico nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo della Spezia;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 11/2014 in data 20 gennaio 2014 recante disciplina del sistema informatico PMIS2 che modifica, tra l’altro, la sopraccitata Ordinanza n. 188/2011;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 132/2016 in data 16 giugno 2016 recante “Disciplina e regolamentazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni per imbarco, sbarco, trasbordo (*transshipment*) e transito delle merci pericolose della classe 1 (esplosivi) nel porto e nella rada della Spezia”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 35/2019 in data 18 marzo 2019 di modifica dell’Ordinanza n. 132/2016;
- VISTA** la nota dell’Associazione Agenti Marittimi della Spezia in data 9 dicembre 2019 con la quale è stato chiesto a questa Capitaneria di porto di valutare la possibilità di avviare il procedimento volto alla verifica delle condizioni di eventuale ammissibilità all’imbarco ed allo sbarco di contenitori trasportanti esplosivi rientranti nelle classi 1.1 e 1.5 del Codice IMDG, attualmente ammessi al solo transito così come previsto dall’Ordinanza 132/2016 in data 16 giugno 2016, emendata con l’Ordinanza n. 35/2019 in data 18 marzo 2019;
- VISTI** gli atti istruttori dei lavori del Tavolo Tecnico sopra specificato, con particolare riferimento al verbale della riunione tenutasi presso questa Capitaneria di porto in data 16 gennaio 2020;
- CONSIDERATA** la necessità, a valle delle risultanze della riunione di cui al precedente punto, di provvedere ad una rivisitazione del testo dell’Ordinanza 132/2016, come emendata, e l’opportunità di ricomprendere in un unico provvedimento le disposizioni di regolamentazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni per imbarco, sbarco, reimbarco su altre navi (*transshipment*) e transito delle merci pericolose della classe 1 (esplosivi) nel porto e nella rada della Spezia;
- VISTA** la nota protocollo 1174 in data 16 gennaio 2020 di questa Capitaneria di porto con cui è stata estesa la bozza del presente provvedimento al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia, all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ed al locale Consulente chimico di porto;

CONSIDERATE le osservazioni integrative formulate con note in data 22 gennaio 2020 dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia e dal locale Consulente chimico di porto, assunte rispettivamente ai numeri di protocollo 1915 e 1914 in data 28 gennaio 2020;

VISTI gli articoli 17, 30, 65, 81, 193, 1174, 1199 e 1231 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, parte marittima;

RENDE NOTO

A decorrere dal 01 giugno 2020 è in vigore ed è esecutiva la presente ordinanza che regola e disciplina, per il porto commerciale e la rada del porto della Spezia, le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l'imbarco ed il transito nonché del nulla osta allo sbarco ed al reimbarco su altre navi (*transshipment*) delle merci pericolose della Classe 1 (esplosivi) in contenitori e delle merci pericolose, anch'essi in contenitori, aventi sottoclasse di rischio sussidiario 1 del Codice IMDG che siano dallo stesso ammesse al trasporto, come meglio esplicitato nel successivo articolo 1.

Le norme contenute nella presente Ordinanza sono integrative delle disposizioni contenute nel DPR 134/2005 e nel Decreto Dirigenziale n. 303/2014 e della normativa vigente, in materia di imbarco, sbarco, transito e reimbarco su altre navi (*transshipment*) di merci pericolose in contenitori.

E pertanto,

ORDINA

Articolo 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

- 1.1** Le definizioni, ai fini della presente Ordinanza, sono quelle contenute nel DPR 134/2005 e nel Decreto Dirigenziale n.303/2014.
- 1.2** Nel porto commerciale e nella rada della Spezia sono ammesse all'imbarco, allo sbarco, al transito ed al reimbarco su altre navi (*transshipment*) tutte le merci della classe 1 appartenenti alle divisioni di pericolosità 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6 intese come oggetti e materia ed alle divisioni di pericolosità 1.1 ed 1.5 intese esclusivamente come oggetti esplosivi, di cui al paragrafo 2.1.1.1.2 del Codice IMDG¹.
- 1.3** Le norme della presente ordinanza si applicano, estensivamente, anche a quelle merci e prodotti aventi sottoclasse di rischio sussidiario 1 del Codice IMDG che siano dallo stesso ammesse al trasporto.
- 1.4** Le previsioni del comma 2 del presente articolo non si applicano, per il solo transito, a casi di forza maggiore che impongano il dirottamento della nave nella rada o all'ormeggio nelle banchine del porto commerciale della Spezia, nel rispetto delle prescrizioni *ad hoc* che verranno individuate dal Tavolo Tecnico, citato in premessa della presente Ordinanza, ed imposte da questa Capitaneria di porto.

¹ IMDG para 2.1.1.1.2 "Oggetti esplosivi, eccetto i congegni contenenti materie esplosive in quantità tale o di natura tale che la loro involontaria o accidentale accensione o innesco durante il trasporto non causerà alcun effetto esterno al congegno per proiezione, fuoco, fumo, calore o forte rumore".

- 1.5** Eventuali situazioni non riconducibili a quanto indicato nei precedenti commi saranno sottoposti alle valutazioni del citato Tavolo Tecnico ai fini dell'eventuale provvedimento di autorizzazione/nulla osta in deroga.

Articolo 2

(Imbarco, sbarco, reimbarco su altre navi e transito)

- 2.1** Le operazioni di imbarco e sbarco di merci pericolose della classe 1 (esplosivi) nel porto commerciale e nella rada della Spezia possono essere eseguite esclusivamente nelle seguenti zone:
- a) con nave alla fonda nel punto "India 8" della rada interna del Golfo della Spezia;
 - b) con nave all'ormeggio agli accosti del porto commerciale della Spezia.
- 2.2** Le operazioni di reimbarco su altre navi (*transhipment*) possono effettuarsi esclusivamente nel punto di fonda "India 8", come individuato dall'Ordinanza 7/2013 di questa Capitaneria di porto.

Articolo 3

(Autorizzazione – nulla-osta)

- 3.1** L'armatore, il comandante o il raccomandatario marittimo della nave con merci pericolose in transito della classe 1, deve far pervenire, con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo dell'unità, alla Capitaneria di porto della Spezia, tramite sistema PMIS, la richiesta di autorizzazione al transito come da allegato 1 inoltrando altresì al locale Consulente Chimico di porto il piano di carico delle merci pericolose a bordo ed i documenti di trasporto (*multimodal dangerous good form*) del materiale esplosivo.
- 3.2** Per l'imbarco, reimbarco su altre navi (*transhipment*), transito e/o sbarco di merci pericolose della Classe 1, la Capitaneria di porto - considerate le tipologie ed i quantitativi delle merci in transito, da imbarcare/reimbarcare/sbarcare, tenuto conto anche della quantità e tipologia di merci della Classe 1 eventualmente presenti a bordo della nave, ottenuta a cura dell'armatore, del comandante o del raccomandatario marittimo della nave la disponibilità del terminalista per le operazioni in parola, in caso di accosto alle banchine del porto commerciale - potrà rilasciare l'autorizzazione all'imbarco, al transito o il nulla osta allo sbarco o al reimbarco su altre navi (*transhipment*), applicando le procedure stabilite dal Decreto Dirigenziale n. 303/2014 e dall'Ordinanza n. 188/2011, come emendata.
- 3.3** Le autorizzazioni e/o nulla osta di cui al precedente comma saranno rilasciati sulla scorta di specifica relazione del Consulente Chimico di porto ed acquisiti il parere e le eventuali prescrizioni che saranno all'uopo formulati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in specie per quanto riguarda la determinazione della consistenza di risorse umane e strumentali occorrenti per il servizio di vigilanza antincendio.

Articolo 4 **(Prescrizioni di sicurezza)**

- 4.1** Le seguenti prescrizioni di sicurezza devono essere applicate durante lo sbarco, l'imbarco ed il reimbarco su altre navi (*transshipment*) di merci della classe 1 (esplosivi):
- a) obbligo di sospendere le operazioni in caso di condizioni meteo marine non assicurate favorevoli nelle attività di reimbarco su altre navi (*transshipment*) con nave in rada;
 - b) obbligo di sospendere le operazioni durante i temporali accompagnati da scariche elettriche;
 - c) presenza di un servizio di vigilanza antincendio;
 - d) sospensione delle altre operazioni commerciali sull'unità mercantile interessata, nonché divieto di attività di rifornimento combustibili durante le operazioni commerciali in parola;
 - e) ad eccezione della classe 1.4, ed allo scopo di assicurare lo sbarco ovvero l'imbarco diretto delle merci esplosive, lo sbarco deve avvenire quale prima operazione a nave ormeggiata e l'imbarco come ultima operazione prima di lasciare l'ormeggio.
- 4.2** La prescrizione indicata alla lettera c) del precedente comma 4.1 si applica anche al transito con nave ormeggiata agli accosti del porto commerciale del porto della Spezia.

Articolo 5 **(Vigilanza antincendio)**

Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 3, per le modalità di predisposizione del servizio di vigilanza antincendio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 dell'Ordinanza n. 188/2011, come emendata.

Articolo 6 **(Norme finali)**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, i cui trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato, ai sensi dell'articolo 1174 del vigente Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, e saranno comunque responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

La pubblicità del presente provvedimento verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di porto della Spezia ed inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.it/laspezia alla sezione "Ordinanze".

La presente Ordinanza entra in vigore il 1 giugno 2020 ed abroga le Ordinanze n. 132/2016 e 35/2019 in premessa citate.

La Spezia, 26 maggio 2020

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.V.(CP) Giovanni STELLA

ALLA CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA DELLA SPEZIA

Il sottoscritto _____ con sede in _____
Via _____ tel. _____ e-mail _____
armatore/comandante/raccomandataro marittimo della Nave _____
bandiera _____ n. IMO _____ T.S.L. _____ data
impostazione chiglia _____ abilitata alla navigazione _____ E.T.A. _____
ormeggio _____ E.T.D. _____;

CHIEDE

L'autorizzazione al **transito di esplosivi** sulla nave predetta delle merci pericolose di cui all'unita lista;

DICHIARA

che, sulla base delle dichiarazioni fornite dall'armatore o noleggiatore, la nave è in possesso della seguente documentazione:

- a) documento di conformità per il trasporto di merci pericolose rilasciato da _____ il _____ valido fino al _____; oppure attestazione di idoneità al trasporto di merci pericolose _____ rilasciata da _____ il _____ valida fino al _____;
- b) Attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio rilasciata da _____ il _____ valida fino al _____ (nel caso di trasporto di merci pericolose su autoveicoli su navi di cui al punto 4.3 del Decreto Dirigenziale n.303/2014).
- c) Codice IMDG; manifesto speciale/piano di carico; manuale di stivaggio del carico.

ALLEGA

- 1) piano di carico delle merci pericolose a bordo;
- 2) documenti di trasporto (*multimodal dangerous good form*) del materiale esplosivo;
- 3) autorizzazione Prefettura al transito degli esplosivi.

(nome, cognome, firma)

La Spezia, li _____
